

## Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 27 - Regione Autonoma della Sardegna

Art.12

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12

1. Nella legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, sono introdotte le seguenti modifiche:

1. Nella legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Nei Comuni ove sia aperta al pubblico una sola farmacia, i titolari interessati fruiscono, previa autorizzazione della Unità Sanitaria Locale competente, delle ferie nella stessa misura prevista al precedente comma."

1. Nella legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, sono introdotte le seguenti modifiche: OMISSIS

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, al servizio notturno, ai turni settimanali, festivi, notturni, di chiusura infrasettimanale, nonché alla chiusura per ferie di cui al precedente articolo 15, sono stabiliti dalla Unità Sanitaria Locale competente, sentita la Commissione per il servizio farmaceutico di cui al successivo articolo 17, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio."